

2015/12

R.G. 80185/2009

Proc 858/12

Rep 1707/12



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE 3° CIVILE

2015

in persona del Giudice dott.ssa Antonella Dell'Orfano ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 80185 del R.G. dell'anno 2009, trattenuta in decisione nell'udienza del 17.10.2011 e vertente

TRA

CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Gian Domenico Mosco, che lo rappresenta e difende assieme agli Avv.ti Antonio Damiano e Salvatore Lopreiato giusta procura a margine dell'atto di citazione

(10)

-ATTORE-

E

GIAGUARO S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio dell' Avv.to Paola Cecchetti, rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosario Maria Cellotto del Foro di Salerno giusta procura estesa a margine della comparsa di risposta

-CONVENUTA-

OGGETTO: consorzio

Conclusioni.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2011 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 9.11.2009, ed quale si rinvia per la ricostruzione in fatto della vicenda, il Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito anche

10/1/12

R.G. 80185/2009

semplicemente Conai) conveniva in giudizio la società indicata in epigrafe per sentir accogliere le seguenti domande:"1) Accertare la violazione da parte della Giaguaro, in relazione ai fusti e agli altri imballaggi dalla stessa importati dal novembre 1998, agli obblighi di dichiarazione e di versamento del contributo ambientale Conai stabiliti nelle disposizioni di legge, di statuto e di regolamento del Conai richiamate in narrativa e, per l'effetto: condannare la suddetta Società alla presentazione al Conai delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi importati dal mese di novembre 1998 in poi e al pagamento del relativo contributo ambientale; accertare la correttezza dell' applicazione da parte della Società della procedura di esenzione ex ante per gli imballaggi vuoti acquistati in Italia e ceduti all'estero; condannare la suddetta Società al pagamento in favore del Conai del contributo ambientale per gli imballaggi vuoti acquistati in Italia e non assoggettabili alla procedura di esenzione ex ante, previa determinazione del plafond di esenzione a essa annualmente spettante e dei relativi saldi; condannare la società convenuta al pagamento in favore del Conai degli interessi sulle suddette somme, calcolati dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili all'effettivo soddisfo, ai tassi indicati nelle disposizioni del regolamento Conai vigenti nel corso del tempo; condannare la Società convenuta al pagamento in favore del Conai della somma di Euro 10.000,00 a titolo di pagamento della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 5 del regolamento del Conai; condannare la Giaguaro s.p.a. a pubblicare la sentenza che accoglie le seguenti conclusioni su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico".

Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di Nocera Inferiore; nel merito contestava le pretese avversarie delle quali chiedeva il rigetto in quanto infondate in fatto e diritto.

Prodotta documentazione, sulle conclusioni delle parti sopra riportate, all'udienza di cui in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini di gg. 60 + 20 ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Preliminarmente, in rito, deve evidenziarsi come, non avendo le parti richiamato, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna istanza istruttoria, la causa possa e debba essere decisa solamente alla luce degli atti e documenti prodotti in giudizio.

R.G. 80185/2009

A seguire, va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte convenuta in comparsa di risposta sotto il profilo del luogo in cui la stessa ha sede ai sensi dell'art. 19 c.p.c.

Come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. nr. 8203/2007 ord.), per le cause, come quella odierna, relative all'obbligazione di pagare i contributi ambientali ai Consorzi CONAI, ai sensi del d.lgs. n. 22/1997 o del d.lgs. n. 152/2006, è territorialmente competente il Giudice del luogo ove il Consorzio ha sede, e cioè Roma, dovendosi nell'adesione allo stesso individuare il momento genetico dell'obbligazione ed essendo la sede medesima il luogo ove l'obbligazione di natura pecuniaria va adempiuta.

Ciò posto, si osserva che le domande proposte da Conai nei confronti della società convenuta diano trascritte traggono fondamento dalla disciplina legale recata dal decreto legislativo n. 22/1997, attuativo delle direttive 91/158/CEE sui rifiuti, 91/889/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/82/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché il d.lgs. n. 152/2006 (attuativo anche della direttiva 2004/1Z/CE, modificativa della citata direttiva del 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio), recante un testo Unico delle disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente, che, se da un lato ha espressamente abrogato (art. 264) il decreto n. 22 cit., dall'altro ha sostanzialmente riprodotto (artt. 217-228), precisando ulteriormente la nozione di "imballaggio", in attuazione della direttiva comunitaria del 2004, il contenuto delle regole sulla gestione degli imballaggi contenute nell'abrogato decreto n. 22.

Per quanto qui interessa, pertanto, si farà di seguito riferimento alle suddette normative, applicabili *ratione temporis*, con la precisazione che non vi sono nel decreto 152/2006 disposizioni che alterino il contenuto sostanziale dei precetti recati dal decreto del 1997.

CONAI è consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, cui sono per legge (art. 38, 2° comma, 41 decreto n. 22) obbligati a partecipare i produttori e gli utilizzatori di imballaggi (secondo le definizioni di cui all'art. 35, lett. a), q) e r) decreto n. 22), obbligati per legge alla "raccolta dei rifiuti di imballaggi" (art. 38, 2° comma), con la precisazione che tale obbligo prescinde dalla qualificazione dell'imballaggio come primario (art. 35, lett. b) o secondario (art. 35, lett. c) ovvero terziario (art. 35, lett. d), in quanto l'imballaggio, indipendentemente dalla funzione che lo stesso è chiamato a svolgere, è comunque destinato, ovvero comunque

R.G. 80185/2009

suscettibile di essere destinato, dopo essere divenuto rifiuto, alla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata dal servizio pubblico (art. 41, 2° comma, lett. h, decreto n. 22).

Tale consorzio ha fra l'altro il compito di "ripartire fra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immesso sul mercato nazionale al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale" (art. 41, 2° comma, lett. h), decreto n. 22; art. 3, 2° comma, lett. h), statuto CONAI, doc. 2 fasc. parte attrice).

Per il raggiungimento di tale oggetto consortile Conai ha provveduto alla ripartizione dei costi in parola determinandone criteri e modalità nel proprio statuto e nel relativo regolamento di attuazione (art. 14, primo comma, statuto; art. 6/7 regolamento vigente *ratione temporis*; doc. 4, 2, 19, 20 fasc. parte attrice): il contributo finanziario in questione è denominato il "contributo ambientale CONAI".

Al pagamento di tale contributo finanziario sono quindi obbligati, per quanto qui interessa, tutti i produttori di imballaggi (secondo l'ampia definizione contenuta nell'art. 35, lett. a), del decreto n. 22), indipendentemente dall'utilizzazione degli stessi (come imballaggi primari, secondari o terziari) negli innumerevoli casi concreti.

In altri termini, un prodotto è qualificato per legge come imballaggio in riferimento alla sua funzione di contenimento ovvero protezione ovvero presentazione di merci, in modo da consentire la manipolazione e la consegna delle merci stesse dal produttore all'utilizzatore, dall'utilizzatore al consumatore, indipendentemente, quindi, dalla fase di commercializzazione delle merci negli imballaggi stessi contenute (in funzione della realizzazione degli obiettivi delle direttive comunitarie in materia di imballaggi, è stato peraltro chiaramente affermato da Corte Giust. CEE, sentenza 29 aprile 2004 in causa C-341/01, Plato Plastick Robert Frank GmbH c. Cariopack Handelgesellschaft mbH, che la nozione di imballaggio di cui all'art. 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE è da intendersi in senso ampio).

CONAI, cui la Giaguaro è pacificamente associata dal 16.10.1998 nella qualità di utilizzatore di imballaggi alimentari, in quanto svolgente attività di trasformazione del pomodoro fresco in conserve e altri derivati da commercializzare, ha preliminarmente chiesto di accertare la violazione, da parte di quest'ultima, degli "obblighi di dichiarazione e versamento del contributo ambientale Conai", con condanna della

R.G. 80185/2009

predetta società alla "presentazione ... delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi importati dal mese di novembre 1998 in poi e al pagamento del relativo contributo ambientale".

La società convenuta ha eccepito che i diritti fatti valere dal Consorzio con la citazione introduttiva di questo processo relativamente ai contributi ambientali in questione sarebbero estinti per prescrizione.

L'esame di tale eccezione ha carattere preliminare rispetto alla disamina del merito dell'azione, in quanto l'eventuale estinzione del diritto fatto valere in conseguenza del decorso del tempo previsto dalla legge per la relativa prescrizione determina il venir meno di ogni interesse delle parti all'accertamento dell'esistenza del diritto medesimo (cfr. Cass. n. 4151/1992).

L'eccezione stessa è parzialmente fondata, atteso che il diritto da parte di un ente, a natura associativa, con durata pluriennale, al pagamento dei contributi o quote dovute dai propri associati, annualmente o ad intervalli più brevi, ricade nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., vertendosi in tema di prestazioni autonome che trovano causa in un unico rapporto continuativo, e si prescrive, pertanto, nel termine di cinque anni dalla data di scadenza di ciascun contributo o quota (cfr. Cass. nr. 6487/1980).

Conai ha peraltro allegato che il decorso della prescrizione doveva ritenersi sospeso, ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c., per avere il debitore dolosamente occultato l'esistenza del debito, finché il dolo non sia stato scoperto.

L'eccezione di Conai è infondata atteso che l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non a quelli soggettivi o di mero fatto.

La prescrizione del diritto spettante a Conai per il pagamento del contributo ambientale non viene sospesa né impedita dall'inosservanza, da parte dell'obbligato, dell'obbligo di inviare al Conai le "dichiarazioni relative ai quantitativi di ... imballaggi immessi al consumo nel mercato nazionale e delle relative dichiarazioni di liquidazione periodica" (cfr. pag. 21 comparsa conclusionale Conai), posto che la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta,

R.G. 80185/2009

tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito.

Non è dato, dunque, riscontrare la natura di azione dolosa da parte dell'impresa consorziata, idonea a produrre l'effetto dell'occultamento del credito, che nella specie avrebbe dovuto, invece, concretarsi nella falsa prospettazione di fatti estintivi del credito, ovvero nella creazione, da parte del debitore, di una situazione del tutto non corrispondente alla realtà al fine di superare la normale diligenza del creditore (cfr. Cass. nr. 10383/2002), ipotesi che non ricorre nel presente caso.

Poste tale premesse, in mancanza di prova, da parte di chi abbia eccepito la prescrizione, circa una diversa scadenza di pagamento, deve presumersi che per ogni singolo anno il contributo fosse dovuto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo; di conseguenza il diritto al pagamento dei contributi dovuti a partire dal 1° gennaio 1999 fino al 1° gennaio 2004 all'attualità deve ritenersi estinto per prescrizione, essendo stato interrotto il decorso del termine prescrizione solo dalla domanda di pagamento dei suddetti contributi avanzata da Conai con la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio.

Manca, infatti, in tutte le varie comunicazioni inviate da Conai alla società convenuta, prodotte nel presente giudizio (cfr. doc. 3, 5-14 fasc. Conai), una richiesta di pagamento dei contributi dovuti dalla Giaguraro, riportando esse unicamente l'invito a fornire la documentazione necessaria per il completamento della verifica condotta dal Consorzio ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento.

Ciò posto, la società convenuta ha poi articolato le proprie difese allegando che gli imballaggi dalla stessa utilizzati (fusti in acciaio contenenti concentrato di pomodoro e bancali - *pallets* - di legno), in funzione della loro specifica tipologia, costituivano "esclusivamente attrezzature e la loro utilizzazione si riconduce(va) ad un riutilizzo nel ciclo interno di produzione e per più esercizi" atteso che gli stessi, dopo l'utilizzo, sarebbero stati "svuotati del loro contenuto" per essere "reimpiegati per custodire altri semilavorati di produzione stagionale" (cfr. pag. 4 comparsa di risposta).

La questione in oggetto risulta essere già stata risolta da precedenti pronunce di questo stesso Tribunale (sent. n. 10050/2006, 16818/2007) nei seguenti termini.

Dalla lettura delle definizioni legislative dianzi citate si evince, infatti, chiaramente che, ai fini della qualificazione di un prodotto come imballaggio, è attribuito un ruolo centrale alla sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione delle merci

R.G. 80185/2009

independentemente dalla fase di commercializzazione delle stesse: un bene che assolve a tali funzioni nei trasferimenti di merci, da produttore a utilizzatore, da produttore a consumatore, da utilizzatore a utilizzatore o da utilizzatore a consumatore rientra comunque nella definizione di imballaggio prevista dalla legge.

Orbene, la società convenuta non ha prospettato idonea motivazione, né idonei elementi di prova da cui poter desumere l'impossibilità di comprendere i beni in oggetto tra gli "imballaggi".

Al contrario, si deve sottolineare come si possa ritenere pacifico tra le parti che tutti i beni in questione (fusti e bancali in legno) vengano normalmente utilizzati come imballaggi, in quanto servono per contenere, proteggere o manipolare le merci nella fase della consegna e della presentazione.

La Giaguaro, come si è detto, ha dedotto la possibilità di un utilizzo dei predetti beni per scopi diversi ("stoccaggio dei prodotti lavorati"), costituendo essi un "elemento strumentale nell'attività di impresa", a differenza degli imballaggi, che sarebbero tali solo laddove assolvano "alla concreta funzione di proteggere e contenere merci nelle varie fasi di commercializzazione" (cfr. pag. 6 comparsa di risposta).

Come opportunamente evidenziato nella sentenza n. 18318/2007 dianzi citata, la Direttiva 2004/12/CE ha, tuttavia, espressamente precisato che i beni rientrano nella categoria degli imballaggi se assolvono alla funzione tipica, "fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio".

La tesi secondo la quale non sarebbero imballaggi quei beni destinati ad essere utilizzati all'interno ciclo produttivo non può essere dunque condivisa in quanto la premessa su cui è fondata è smentita dallo stesso dato legislativo.

Va dunque accolta la domanda di Conai per sentir dichiarare la Giaguaro obbligata alla presentazione delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi importati dal novembre 1998 fino alla presentazione del presente giudizio.

Va invece respinta la domanda di condanna della Giaguaro al pagamento del relativo contributo ambientale, che è stato chiesto di quantificare mediante espletamento di c.t.u.

E' opportuno, infatti, considerare che le parti non possono in alcun modo sottrarsi all'onere di allegazione e di prova sulle stesse gravanti rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività di un c.t.u. (come invece richiesto da Conai), giacché anche

R.G. 80185/2009

nell'ipotesi di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta "percipiente", che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti.

La consulenza tecnica d'ufficio non è, infatti, mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Conai ha altresì chiesto di accertare la correttezza "dell' applicazione ... della procedura di esenzione ex ante per gli imballaggi vuoti acquistati in Italia e ceduti all'estero", con conseguente condanna della Giaguaro al pagamento del relativo contributo ambientale "previa determinazione del plafond di esenzione a essa annualmente spettante e dei relativi saldi".

Sul punto va parimenti osservato che Conai ha del tutto mancato di indicare gli elementi di fatto dai quali ricavare il diritto al pagamento del suddetto contributo ambientale, limitandosi a chiedere l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle "fatture di acquisto degli imballaggi da essa importati dal mese di novembre 1998 a oggi, delle fatture di vendita dei propri prodotti imballati (imballaggi pieni) e delle comunicazioni inviate ai propri fornitori in relazione al plafond di esenzione dichiarato" (cfr. pag. 27 citazione).

Sebbene la suddetta richiesta istruttoria non sia stata riproposta all'udienza di precisazione di conclusioni, va comunque confermato il suo rigetto in quanto l'ordine di esibizione in oggetto avrebbe avuto finalità esplorative, ravvisabili allorché neppure la parte istante deduca elementi sul contenuto del documento per verificarne la rilevanza nel giudizio, il che si tradurrebbe in una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole durata del processo.

In tali termini la richiesta di pagamento del suddetto contributo ambientale da parte della società convenuta è restata priva di qualsiasi utile riscontro ed è superfluo

R.G. 80185/2009

ribadire che tale verifica non può essere demandata all'espletamento di una c.t.u., pure inammissibilmente richiesta dalla difesa da parte attrice al fine di quantificare (*scilicet*: individuare) il contributo dovuto dalla Giaguaro.

Da ultimo Conai ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento in favore del Conai della somma di € 10.000,00 a titolo di pagamento della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 5 del regolamento del Conai in data 12.3.2008 dal C.d.A. del consorzio (cfr. doc. 14 Conai).

La Giaguaro si è difesa rilevando che l'irrogazione della sanzione non era stata preceduta dalla comunicazione formale della chiusura della procedura di verifica prevista dal Regolamento Conai.

La censura risulta fondata atteso che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento vigente *ratione temporis* (cfr. doc. 20 Conai) è previsto che i risultati, anche se negativi, dei controlli, delle verifiche e delle ispezioni effettuati dal Consorzio devono essere comunicati, a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, all'impresa consorziata entro trenta giorni dal termine di esecuzione degli stessi; al comma 4 è inoltre previsto che entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata l'impresa consorziata possa presentare documenti e memorie difensivi a Conai per contestare i risultati del controllo.

Da ultimo, l'art. 6, comma 1, del Regolamento prevede che la sanzione sia irrogata dal consiglio di amministrazione sulla base dei documenti e delle memorie presentate e che prima di irrogarla l'impresa consorziata, che ne abbia fatto richiesta, sia sentita in merito all'inadempimento degli obblighi consortili ascritti.

Orbene, Conai non ha dato alcuna prova in merito all'invio della predetta raccomandata a.r. alla Giaguaro prima dell'irrogazione della predetta sanzione, né peraltro, ai sensi del Regolamento, è esclusa la necessità del suo invio in caso di mancata collaborazione dell'impresa consorziata alle operazioni di controllo effettuate dal Consorzio.

Va conseguentemente respinta la domanda di condanna della Giaguaro al pagamento della suddetta sanzione in quanto irrogata in mancanza di un requisito formale, prescritto dal Regolamento al fine di consentire all'impresa consorziata un'idonea difesa rispetto agli addebiti alla stessa contestati.

La parziale soccombenza reciproca rende opportuna l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

R.G. 80185/2009

Non può essere accolta, infine, la richiesta di pubblicazione della presente sentenza ex art. 120 c.p.c. difettandone i presupposti in relazione alla natura della domanda accolta.

La parziale soccombenza reciproca rende, infine, opportuna l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.


Il Tribunale di Roma, 3° sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento nr. R.G. 80185/2009, in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accerta la sussistenza dell'obbligo, in capo a Giaguaro S.p.A., di presentare al Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI, dal 1° novembre 1998 alla data della domanda, le dichiarazioni relative ai quantitativi degli imballaggi importati;
- rigetta le rimanenti domande di parte attrice;
- compensa integralmente tra parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, li 30.1.2012.

Il Giudice

(Antonella Dell'Orfano)




TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 1 FEB 2012

IL CANCELLIERE CI
Patrizia Cuttolo





Tribunale Ordinario di Roma

Numero di ruolo generale: **80185/2009**
Sezione: 03 Numero di sezione: 3353/2009
Oggetto: Consorzio
Data iscrizione: 30/11/2009

Giudice: DELL'ORFANO ANTONELLA
Data prossima udienza:

Parti nel procedimento

Attore principale CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI CONAI
Convenuto principale GIAGUARO S.P.A.

Storico del fascicolo

Data evento	Descrizione evento	Data registrazione	Codice Utente
30/11/2009	ISCRITTO A RUOLO GENERALE	04/12/2009 10:55	58E735C033FC488EE040A8C001C8351B
04/12/2009	FASCICOLO ASSEGNATO ALLA SEZIONE 03	04/12/2009 10:55	58E735C033FC488EE040A8C001C8351B
18/12/2009	FASCICOLO ASSEGNATO AL GIUDICE DELL'ORFANO ANTONELLA	21/12/2009 09:15	58E735C1C729488EE040A8C001C8351B
21/12/2009	INSERITA ANNOTAZIONE (oggetto: Trasmesso il fasc. al giud. per la fiss. udienza)	21/12/2009 09:16	58E735C1C729488EE040A8C001C8351B
22/12/2009	PRIMA UDIENZA (art.183 ai sensi art. 168 bis, c.5) FISSATA AL 18/05/2010 10:30	22/12/2009 12:29	58E735C1C729488EE040A8C001C8351B
09/03/2010	DATI FASCICOLO CORRETTI	09/03/2010 09:36	58E735BBC8B6488EE040A8C001C8351B
09/03/2010	GIAGUARO S.P.A. COSTITUITO, DIFESO DALL'AVVOCATO PAOLA ** CECCHETTI	09/03/2010 09:37	58E735BBC8B6488EE040A8C001C8351B
18/05/2010	RINVIO ALL'UDIENZA DI TRATTAZIONE DEL 18/10/2010 10:30 Termine per memorie 183 comma 6 n.1 il 17/06/2010 Termine per memorie 183 comma 6 n.2 il 19/07/2010 Termine per memorie 183 comma 6 n.3 il 23/09/2010	19/05/2010 08:50	58E735C1C31D488EE040A8C001C8351B
17/06/2010	DEPOSITATE MEMORIE 183 comma 6 n.1 DA Avv. DAMIANO ANTONIO	17/06/2010 12:18	58E735C1C24C488EE040A8C001C8351B
14/07/2010	DEPOSITATE MEMORIE 183 comma 6 n.2 DA Avv. CECCHETTI PAOLA **	14/07/2010 12:39	58E735C11568488EE040A8C001C8351B
19/07/2010	DEPOSITATE MEMORIE 183 comma 6 n.2 DA Avv. DAMIANO ANTONIO	19/07/2010 13:42	58E735C11568488EE040A8C001C8351B
21/09/2010	DEPOSITATE MEMORIE 183 comma 6 n.3 DA Avv. DAMIANO ANTONIO	21/09/2010 10:48	58E735C1C24C488EE040A8C001C8351B
21/09/2010	DEPOSITATE MEMORIE 183 comma 6 n.3 DA Avv. CECCHETTI PAOLA **	21/09/2010 11:20	58E735BBC8B6488EE040A8C001C8351B
18/10/2010	RISERVATO	19/10/2010 12:00	58E735C1C24C488EE040A8C001C8351B
19/10/2010	RINVIATO PER PRECISAZIONE CONCLUSIONI al 17/10/2011 09:30	19/10/2010 12:01	58E735C1C24C488EE040A8C001C8351B
17/10/2011	IN DECISIONE	20/10/2011 11:17	402848a02dac9526012dbc81b89c0076

29/02/2012



Tribunale Ordinario di Roma

Termine per comparse conclusionali il 16/12/2011

Termine per memorie di replica il 05/01/2012

14/12/2011	COMPARSA CONCLUSIONALE DEPOSITATA DA Avv. CECCHETTI PAOLA **	14/12/2011 13:40 58E735C11568488EE040A8C001C8351B
16/12/2011	COMPARSA CONCLUSIONALE DEPOSITATA DA Avv. DAMIANO ANTONIO	16/12/2011 12:11 58E735C11568488EE040A8C001C8351B
05/01/2012	MEMORIA DI REPLICA DEPOSITATA DA Avv. DAMIANO ANTONIO	05/01/2012 11:26 402848a030bbbabe01311e4a3ba30303
05/01/2012	DEPOSITATO ATTO supporto informatico DA PARTE DI Avv. Damiano	05/01/2012 11:26 402848a030bbbabe01311e4a3ba30303
05/01/2012	RIMESSO FASCICOLO AL GIUDICE O AL COLLEGIO PER LA DECISIONE	05/01/2012 13:06 402848a030bbbabe01311e4a3ba30303
30/01/2012	DEPOSITATA MINUTA SENTENZA DEFINITIVA	30/01/2012 08:45 402848a030bbbabe01311e4a3ba30303
01/02/2012	DATI FASCICOLO CORRETTI	01/02/2012 11:44 58E735C107DF488EE040A8C001C8351B
01/02/2012	DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 2015/2012 (ESITO N/A)	01/02/2012 11:44 58E735C107DF488EE040A8C001C8351B
01/02/2012	Sentenza 2015/2012 REPERT. N.1707/2012, INVIATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	01/02/2012 11:46 58E735C107DF488EE040A8C001C8351B